



Aggiornamento  
Professionale  
Settimanale

quaderno

settimanale

### Focus settimanale:

- Detrazioni edilizie e visto di conformità
- Condannati anche i dipendenti dello studio in caso di fatture false
- Come individuare il committente nelle prestazioni di servizi intra UE – prima parte
- Gli interpelli dell’Agenzia delle Entrate del mese di ottobre – prima parte
- La rata di novembre degli acconti

## Indice:

### Flash di stampa



4

### L'Agenzia interpreta



8

### Il Giudice ha sentenziato



12

.....	12
In breve.....	15
Detrazioni edilizie e visto di conformità.....	15
Condannati anche i dipendenti dello studio in caso di fatture false.....	17
L'Approfondimento – 1.....	19
Come individuare il committente nelle prestazioni di servizi intra UE – prima parte.....	19
L'Approfondimento – 2.....	30
Gli interPELLI dell'Agenzia delle Entrate del mese di Ottobre – prima parte.....	30
L'Approfondimento – 3.....	35
La rata di novembre degli acconti.....	35

*Burzacchi Francesco  
Cannatà Giuseppe  
Capodicasa  
Francesco  
Costa Francesco*

**Comitato scientifico:**

*Costa Gianfranco  
De Stefani Alberto  
Marcolla Alessandro  
Moro Nicola  
Tatone Alessandro*

*Trevisan Michele  
Ziantoni Daniele  
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

**SerConTel**  
.IT

**Associazione Ser.Con.Tel.** - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463  
web: [www.sercontel.it](http://www.sercontel.it) mail: [info@sercontel.it](mailto:info@sercontel.it)

## Flash di stampa



Introduzione di beni in Italia per lavorazione	IL SOLE 24 ORE 08.11.2021	È possibile beneficiare del regime di perfezionamento attivo, che permette di non pagare dazi e Iva, in caso di introduzione in Italia di beni a scopo di lavorazione.
Invio all'estero di beni per lavorazione	IL SOLE 24 ORE 08.11.2021	Per le lavorazioni in un Paese extra UE da parte di un operatore residente, occorre adottare il regime doganale del perfezionamento passivo.
Tabulati telefonici e telematici	IL SOLE 24 ORE 08.11.2021	In base alla nuova disciplina in vigore dal 30.09.2021 (D.L. 132/2021), i tabulati sul traffico telefonico e telematico possono essere richiesti ai gestori telefonici anche in presenza di violazioni tributarie costituenti reato.
Limite al denaro contante dal 01.01.2022	IL SOLE 24 ORE 08.11.2021	In seguito al decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020, a partire dal 1.01.2022, il limite per le transazioni in denaro contante scende a 1.000 euro.
Liquidazioni Iva precompilate	IL SOLE 24 ORE 09.11.2021	Dal 8.11.2021 è possibile consultare le liquidazioni periodiche Iva relative al 3° trimestre 2021, per i soli contribuenti che, entro il 30.10, hanno validato o integrato le bozze dei registri acquisti e vendite redatti dalle Entrate sulla base delle fatture elettroniche trasmesse e ricevute e dei dati delle operazioni transfrontaliere.
Ammortamento beni immateriali	IL SOLE 24 ORE 09.11.2021	L'art. 160 della bozza di legge Bilancio 2022 ha previsto l'allungamento a 50 anni del periodo di ammortamento di marchi e avviamenti rivalutati o riallineati nei bilanci 2020.
Contributo per installazione di colonnine di ricarica	IL SOLE 24 ORE 09.11.2021	Il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato il D.M. 25.08.2021, attuativo del contributo per i soggetti che decidono di installare infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, introdotto dal D.L. 104/2020.

<p>Posticipo l'avvio del bonus terme</p>	<p>ITALIA OGGI 09.11.2021</p>	<p>A causa di problemi tecnici dovuti alle troppe richieste, è stato rinviato di un giorno (al 9.11.2021) l'avvio delle prenotazioni per il bonus terme.</p>
<p>Comunicazione credito d'imposta beni strumentali</p>	<p>ITALIA OGGI 08.11.2021</p>	<p>Il Mise, con D.M. 6.10.2021, ha dato attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 1, c. 1059 L. 178/2020, approvando il modello per comunicare i dati del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016.</p>
<p>Controllo falsi esportatori</p>	<p>ITALIA OGGI 08.11.2021</p>	<p>Con le misure introdotte dalla L. 178/2020 e rese operative dall'Agenzia delle Entrate, a partire dal prossimo 1.01.2022, con il provvedimento 28.10.2021, il fenomeno dell'indebito utilizzo dell'agevolazione per gli esportatori abituali da parte di soggetti non aventi diritto, presupposto di frodi all'Iva, dovrebbe ridursi sensibilmente.</p>
<p>Superbonus 110% su immobili unifamiliari per il 2022</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 10.11.2021</p>	<p>Tra le modifiche all'attuale bozza di legge di Bilancio 2022 il Governo potrebbe prevedere il superbonus 110% per le villette solo per coloro che riescono a presentare la comunicazione di inizio lavori entro il 1.03.2022 oppure a chi raggiungerà il 60% dei lavori entro i primi 6 mesi dell'anno, senza tener conto quindi del requisito ISEE a 25.000 euro.</p>
<p>Valore normale del bonus facciate</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 10.11.2021</p>	<p>Considerando gli aumenti dei prezzi per i lavori edilizi connessi al bonus facciate, resta fermo il potere dell'Agenzia delle Entrate, considerando l'art. 9 del Tuir, di verificare la congruità tra il costo delle spese sostenute oggetto di detrazione e il valore dei relativi interventi eseguiti.</p>
<p>Obbligo alla fatturazione elettronica</p>	<p>ITALIA OGGI 10.11.2021</p>	<p>La Commissione europea il 5.11.2021 ha presentato una proposta di decisione per prolungare di altri 3 anni l'obbligo alla fatturazione elettronica, di cui alla decisione 2018/593, proponendo l'estensione anche ai contribuenti forfetari.</p>

Proroga cessione e sconto in fattura bonus edilizi	ITALIA OGGI 11.11.2021	La bozza del disegno di legge di Bilancio 2022 dovrebbe prorogare al 31.12.2024 la possibilità di optare per la cessione e lo sconto in fattura dei bonus per interventi edilizi agevolati, quali l'ecobonus, la ristrutturazione, il sismabonus, il bonus facciate. Per quanto riguarda invece gli interventi agevolati dal 110%, è possibile cedere o optare per lo sconto in fattura fino al 31.12.2025.
Controlli su bonus edilizi, cessione del credito e sconto in fattura	ITALIA OGGI 11.11.2021  IL SOLE 24 ORE 11.11.2021	È stato approvato il decreto legge che regola i controlli preventivi sui bonus edilizi, sulle cessioni del credito e sullo sconto in fattura.
Cessazione della prescrizione	IL SOLE 24 ORE 11.11.2021	La L. 134/2021 ha introdotto la cessazione della prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado. Considerando che l'applicazione della norma è per i reati commessi a partire dal 1.01.2020, per i reati tributari è previsto un aggravamento del regime generale a partire dall'anno 2020.
Visto di conformità bonus edilizi	ITALIA OGGI 12.11.2021	Il decreto legge antifrodi, D.L. 157/2021, è stato approvato in consiglio dei Ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11.11.2021, n. 269. È stato esteso il visto di conformità anche ai bonus ordinari, con rafforzamento dei controlli preventivi propedeutici alla cessione della detrazione e verifiche antiriciclaggio.
Legge di bilancio 2022 e credito d'imposta per investimenti 4.0	ITALIA OGGI 12.11.2021	La legge di Bilancio 2022 dovrebbe prorogare al 2025 i crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, nella misura del 20% per gli investimenti fino a 2,5 milioni, del 10% per la quota tra 2,5 e 10 milioni e del 5% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro.
Nuovo bonus facciate	IL SOLE 24 ORE 12.11.2021	A partire dal 1.01.2022 l'aliquota di detrazione del bonus facciate scende al 60%.

Copia bollettini delle rate Rottamazione-ter	ITALIA OGGI 12.11.2021	Con comunicato diffuso l'11.11.2021, l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha attivato il nuovo servizio online per richiedere copia dei bollettini delle rate delle cartelle della Rottamazione-ter, anche oltre la rata numero 10.
Cessione e sconto in fattura bonus edilizi	IL SOLE 24 ORE 13.11.2021  ITALIA OGGI 13.11.2021	È previsto un nuovo modello per la comunicazione della cessione e sconto in fattura, dopo il blocco dei canali telematici dedicati alle comunicazioni delle opzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, a seguito dell'estensione del visto di conformità (e delle asseverazioni della congruità dei prezzi) a tutti i bonus edilizi.
Bonus mobili	IL SOLE 24 ORE 13.11.2021	Il bonus mobili diventa a plafond mobile, in quanto tramite il disegno di legge di Bilancio 2022, dal 01.01.2022, è ridotto a 5.000 euro il tetto massimo di spese detraibili in mobili ed elettrodomestici ed è allo stesso tempo riscritta la struttura dell'agevolazione slegandola dalla data di inizio lavori di ristrutturazione.



## L'Agenzia interpreta



Recupero ammortamenti civilistici non dedotti	INTERPELLO N. 761 DEL 03.11.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che è sempre possibile recuperare fiscalmente gli ammortamenti civilistici non dedotti in precedenti esercizi, nei limiti stabiliti dal Tuir.
Iva più elevata in caso di corrispettivo indistinto	INTERPELLO N. 763 DEL 08.11.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che va applicata l'aliquota Iva più elevata nel caso di corrispettivo unico e indistinto per una pluralità di servizi che, se singolarmente considerati, potrebbero applicare aliquote differenti.
Note spese e documenti giustificativi in formato digitale	INTERPELLO N. 740 DEL 20.10.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ritiene coerente la scelta della procedura informatica elaborata da una società per consentire la creazione, il controllo, la contabilizzazione e la conservazione in formato digitalizzato delle note spese prodotte dai dipendenti impegnati nelle trasferte.
Istanze per il fondo perduto start-up al via	PROVVEDIMENTO N. 305784/2021	L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha fornito le disposizioni attuative per poter presentare l'istanza del contributo a fondo perduto start-up previsto dall'art. 1-ter D.L. 41/2021.
Credito d'imposta per attività teatrale e spettacoli dal vivo	CIRCOLARE N. 14/E/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare ha fornito indicazioni in merito al credito d'imposta per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo.
Bonus sanificazione giugno-agosto al 30%	PROVVEDIMENTO N. 309145 DEL 10.11.2021	L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha stabilito che il credito d'imposta sanificazione e Dpi di cui all'art. 32, D.L. 25.05.2021, n. 73, spetta nella misura del 30% delle spese relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2021.
Patent box, royalties e credito d'imposta estero	PRINCIPIO DI DIRITTO N. 15/2021	L'Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto, ha chiarito che con riguardo alla detraibilità del credito d'imposta estero per proventi da patent box, le royalties incassate all'estero devono essere



		considerate, al numeratore del rapporto, al lordo e non al netto dei costi di ricerca e sviluppo.
Gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale	INTERPELLO N. 767 DEL 08.11.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che opera come mandataria senza rappresentanza la società commerciale che gestisce per conto dei Comuni, sulla base di un contratto di servizio, il patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica e che si occupa della manutenzione straordinaria, realizzazione e recupero degli edifici.
Limite di spesa superbonus	INTERPELLO N. 765 DEL 08.11.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha corretto quanto affermato con la precedente risposta n. 568/2021 con riguardo i tetti di spesa detraibili per edifici unifamiliari ai fini della fruizione del 110%, di cui all'art. 119 D.L. 34/2020. È stato chiarito che nel caso di un edificio posseduto da un unico proprietario, composto da più unità abitative e da pertinenze, il limite di spesa per i lavori che fruiscono del 110%, resta quantificabile solo per l'unità residenziale.
Regime opzionale pensionati esteri	INTERPELLO N. 766 DEL 08.11.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha confermato che il regime opzionale pensionati esteri, previsto dall'art. 24-ter del Tuir, si applica alle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera, che trasferiscono la propria residenza fiscale in determinati centri del Mezzogiorno, che soddisfano determinati requisiti.
Iva costruzione centri di accoglienza dei migranti	INTERPELLO N. 768 DEL 08.11.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che si applica l'Iva al 10% per la costruzione dei centri di accoglienza dei migranti.
Superbonus 110% scorporabile per le associazioni sportive	INTERPELLO N. 774 DEL 10.11.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ha chiarito che le associazioni sportive dilettantistiche hanno la possibilità di fruire del Superbonus 110% con riferimento ai lavori di riqualificazione energetica effettuati sull'intero edificio e non solamente sulla parte adibita a spogliatoio.

Area Zes imprese già esistenti	INTERPELLO N. 771 DEL 10.11.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, consente la riduzione Ires ex art. 1, cc. 173-174 L. 178/2020, per l'avvio di una nuova attività nelle Zone economiche speciali da parte di un soggetto che già opera nell'area Zes.
Ecobonus per l'impresa compatibile con il bonus per l'acquirente	INTERPELLO N. 769 DEL 10.11.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ha chiarito che l'acquirente di un immobile ristrutturato può fruire della detrazione Irpef di cui all'art. 16-bis, c. 3 Tuir, anche se sul medesimo immobile la società cedente, che ha ristrutturato l'edificio, beneficia della detrazione ai fini Ires, in materia di efficientamento energetico di cui all' art. 14 D.L. 63/2013.
Detrazione al 110% per interventi antisismici	INTERPELLO N. 764 DEL 08.11.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ha precisato che, se la richiesta del permesso a costruire è stata presentata prima della delibera del comune che muta la zona sismica, senza l'attestazione preventiva, il contribuente può beneficiare del superbonus 110% per gli interventi antisismici.
Indennità di maternità esclusa dal contributo a fondo perduto	INTERPELLO N. 777 DEL 10.11.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha evidenziato che l'indennità di maternità è sempre esclusa dal conto del fatturato per il calcolo del contributo a fondo perduto, in quanto è stato precisato che l'indennizzo anche se contabilizzato non può mai costituire ricavo o compenso.
Codice tributo credito d'imposta per la sanificazione	RISOLUZIONE N. 64/E DEL 11.11.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha creato il codice tributo «6951». In questo modo i beneficiari del terzo settore possono utilizzare il tax credit sanificazioni previsto dall'art. 32 D.L. 73/2021.
Sisma bonus	INTERPELLO N. 770 DEL 10.11.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che l'asseverazione può essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile e consegnata all'acquirente entro 18 mesi dal termine dei lavori se non risultano terminati al momento del passaggio alla classe sismica 3.

Sisma bonus	INTERPELLO N. 772 DEL 10.11.2021	L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che gli acquirenti hanno la possibilità di fruire della detrazione prevista dall’art. 16 bis, c. 1 septies D.L. n. 63/2013 con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1.01.2021, con riguardo alle unità immobiliari su cui sono stati effettuati interventi edilizi eseguiti da imprese di costruzioni.
Sisma bonus	INTERPELLO N. 773 DEL 10.11.2021	L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che per beneficiare della detrazione occorre che gli interventi edilizi non siano ancora terminati al momento del passaggio alla classe sismica.
Sisma bonus	INTERPELLO N. 775 DEL 10.11.2021	L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha ricordato che gli acquirenti delle unità immobiliari possono accedere ai benefici dell’agevolazione se la società di ristrutturazioni deposita e consegna l’asseverazione relativa ai lavori antisismici entro la data in cui viene stipulato il rogito.
Apporto d’opera e servizi in società start-up innovative	INTERPELLO N. 776 DEL 10.11.2021	L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che l’apporto d’opera e servizi in società start-up innovative non è imponibile, anche se il novero delle esenzioni previsto a supporto del work for equity dovrebbe essere ampliato.

## Il Giudice ha sentenziato



Debiti tributari della società estinta	CORTE DI CASSAZIONE N. 31904/2021	La Cassazione, in caso di una società estinta, ritiene responsabile per i debiti erariali anche l'ex socio, con la possibilità di richiedere tali importi direttamente nei suoi confronti, senza attendere la necessità di uno specifico accertamento.
Conferimento e cessione delle quote da tassare distintamente	CORTE DI CASSAZIONE N. 26505/2021	La Cassazione ha negato all'Agenzia delle Entrate la possibilità di riqualificare un'operazione di conferimento d'azienda, con successiva cessione delle quote ai fini dell'imposta di registro, in quanto si devono considerare solamente gli elementi desumibili dall'atto presentato per la registrazione.
Integrazione della motivazione del ricorso	CORTE DI CASSAZIONE N. 28560/2021	La Cassazione ha sancito che in sede di contraddittorio processuale, l'Amministrazione finanziaria può integrare la motivazione del provvedimento impugnato.
Imu immobile occupato abusivamente	CORTE DI CASSAZIONE N. 29868/2021	La Cassazione ha chiarito che non esonera il proprietario dal pagamento dell'imposta municipale, l'occupazione abusiva di un immobile da parte di terzi.
Senza compenso l'amministratore inadempiente	CORTE DI CASSAZIONE N. 29252/2021	La Cassazione ha stabilito che se l'amministratore non esegue esattamente la prestazione dovuta, la società non gli versa il compenso e anzi può addirittura agire per il risarcimento del danno in caso di violazione della legge o dello statuto.
Rilevanza penale "insider di sé stesso"	CORTE DI CASSAZIONE N. 31507/2021	La Cassazione ha confermato che la fattispecie del «insider di sé stesso», ha rilevanza penale. Con questo termine si intende l'iniziativa del soggetto che porta alla produzione di un'informazione privilegiata che è poi sfruttata, per finalità speculative, quando non è ancora nota al mercato.

Impugnazione dell'atto da parte del curatore	CORTE DI CASSAZIONE N. 26506/2021	La Cassazione ha sancito che il fallito non può sostituirsi al curatore in sede processuale in quanto non dispone di autonoma capacità processuale. Per questo motivo, il contribuente può impugnare l'atto divenuto definitivo solo eccezionalmente.
Emissione di fatture inesistenti per anticipazioni bancarie	CORTE DI CASSAZIONE N. 27637/2021	La Cassazione ha affermato che la fattura emessa concernente operazioni inesistenti e scontata in banca per di ottenere un'anticipazione sul credito rappresentato dal documento contabile, si ritiene comunque messa in circolazione, in quanto si è verificato lo spossessamento in favore dell'ente creditizio.
Indebita compensazione e responsabilità del sindaco	CORTE DI CASSAZIONE N. 40324/2021	La Cassazione ha chiarito che può assumere rilevanza nel reato di indebita compensazione di un credito Iva, il comportamento del sindaco se partecipa a titolo di concorso al reato.
Dichiarazione fraudolenta con fatture inesistenti	CORTE DI CASSAZIONE N. 40560/2021	La Cassazione ha chiarito che per condannare l'imprenditore per la frode del fornitore, in merito al reato di dichiarazione fraudolenta con l'uso di fatture soggettivamente inesistenti, occorre dimostrare la sua consapevolezza.
Professionisti dello studio associato senza obbligo Inail	CORTE DI CASSAZIONE N. 33203/2021	La Cassazione ha affermato che non sussiste l'obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di studi professionali associati.
Costi di sponsorizzazione deducibili	CORTE DI CASSAZIONE N. 30024/2021	La Cassazione ha sancito che i costi di sponsorizzazione, anche se non hanno apportato un'utilità e/o vantaggio per l'incremento dell'attività imprenditoriale secondo un approccio di tipo quantitativo, possono essere dedotti dall'impresa sponsor se inerenti alla propria attività, anche solo in via indiretta, in base alla nuova declinazione qualitativa del concetto di inerenza.

<p>Detrazione Iva nel reverse charge</p>	<p>CORTE DI GIUSTIZIA UE C-281/20</p>	<p>La Corte di giustizia Ue ha precisato che, a prescindere dall'esistenza di una frode, l'indicazione di un fornitore fittizio nell'autofattura può comportare il diniego della detrazione Iva anche nel reverse charge.</p>
<p>Movimenti bancari dei familiari dei soci</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 30260/2021</p>	<p>La Cassazione ha ricordato che per il Fisco, nonostante i conti siano intestati a familiari dei soci che non sono titolari di quote, i movimenti in banca si presumono riferiti alla società a ristretta base familiare.</p>
<p>Insinuazione al passivo da parte di Equitalia</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 33408/2021</p>	<p>La Cassazione ha stabilito che Equitalia, per l'insinuazione al passivo, può produrre anche solamente l'estratto di ruolo, in quanto non è necessaria la preliminare notifica di avvisi di accertamento esecutivi o di addebito.</p>
<p>Difetto di motivazione in assenza di valutazione delle ragioni del contribuente</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 33711/2021</p>	<p>La Cassazione ha stabilito che la sentenza motivata con la sola trasposizione delle ragioni dell'Ufficio che non prenda posizione su alcuna delle argomentazioni del contribuente, è nulla, per violazione dell'art. 36 D. Lgs. 546/1992.</p>
<p>Redditi dei professionisti dello spettacolo</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 31921/2021</p>	<p>La Cassazione ha stabilito che i redditi che i professionisti dello spettacolo come artisti di teatro, cinema, televisione, sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità, sono imponibili nello Stato contraente in cui vengono svolte queste attività.</p>
<p>Legittimo il sequestro sui conti per indebita percezione del reddito di cittadinanza</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 41183/2021</p>	<p>La Cassazione ha chiarito che viene disposto il sequestro sui conti del cittadino che falsifica i documenti per incassare il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti.</p>

## In breve

### **Detrazioni edilizie e visto di conformità**

---

*Di Francesco Costa*

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 269/2021 del D.L. 11 novembre 2021 n. 157 c.d. decreto antifrode è da subito operativa l'estensione del visto di conformità su tutte le comunicazioni di opzione per le detrazioni edilizie.

L'art. 1 comma 1 lett. b) del D.L. 157/2021 introduce all'art. 121 del DL 34/2020 il nuovo comma 1-ter ai sensi del quale nel caso di esercizio delle opzioni per sconto/cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione edilizia altrimenti spettante dispone che:

- Il contribuente richieda il visto di conformità (lett. a);
- I tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'art. 119 comma 13-bis del DL 34/2020 lett. b).

La novità introdotta alla lett. a) comporta quell'estensione del visto di conformità che fino ad oggi era richiesto solo con riguardo alle opzioni relative a detrazioni edilizie spettanti in misura superbonus 110% e adesso a tutte le opzioni esercitate ai sensi dell'art. 121 comma 1 del DL. 34/2020, comprese anche quelle relative a detrazioni edilizie diverse dal superbonus.

La novità introdotta alla lett. b) del nuovo comma 1-ter dell'art. 121 del DL 34/2020 implica l'estensione dell'obbligo di attestazione, a cura di tecnici abilitati, di congruità delle spese, che sino ad oggi era richiesta solo in relazione alle spese agevolate per interventi di efficienza energetica con ecobonus o superbonus e alle spese agevolate per altri tipi di interventi con superbonus e adesso invece a tutte le spese agevolate che sono oggetto delle opzioni esercitate ai sensi dell'art. 121 comma 1 del DL 34/2020.

In pratica nel caso di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolate con la detrazione IRPEF 50% di rifacimento delle facciate agevolate con il bonus facciate al 90% e di riduzione del rischio sismico agevolate con il sismabonus 50-70-75-80-85%, l'attestazione di congruità delle spese, a cura di tecnici abilitati, rimane non necessaria se il beneficiario si avvale della detrazione in dichiarazione dei redditi, al contrario diventa necessaria se il beneficiario esercita le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito.



Come riportato nell'art. 5 del DL 157/2021 le disposizioni introdotte sono entrate in vigore già il 12 novembre 2021 (giorno della pubblicazione in Gazzetta).

Tutto ciò comporta che prendendo per esempio le opzioni ex art. 121 del DL 34/2020 che saranno esercitate da qui in avanti, con riguardo a spese sostenute per interventi di rifacimento delle facciate agevolate con bonus al 90% (che diminuirà al 60% per le spese sostenute nel 2022), ma anche relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolate con la detrazione IRPEF al 50% dovranno essere accompagnate dall'attestazione della congruità dei prezzi, a cura di un tecnico abilitato, la cui esistenza dovrà essere verificata dal professionista incaricato di rilasciare il visto di conformità sulla comunicazione di opzione.

L'attestazione di congruità dovrà fare riferimento non solo ai prezzi individuati dal punto 13 del DM 6 agosto 2020 "Requisiti", ma anche con riguardo a talune categorie di beni ai valori massimo che saranno stabiliti con decreto del Ministero della transizione ecologica. L'integrazione normativa che il n. 2) della lett. a) del comma 1 dell'art. 1 del DM "antifrode" introduce in materia di attestazione di congruità delle spese, al disposto del comma 13-bis dell'art. 119 del DL 34/2020.

L'Agenzia delle Entrate in riferimento a tale norma ha pubblicato il provv. 312528 dove recepisce le modifiche introdotte, è stato quindi inserito il nuovo modello con la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

## Condannati anche i dipendenti dello studio in caso di fatture false

di Alberto De Stefani

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38444 depositata il 27.10.2021, ha respinto i ricorsi che erano stati proposti da parte di due dipendenti di uno studio commerciale. La vicenda è arrivata all'esame dei giudici ermellini dopo che la Corte di Appello li aveva precedentemente dichiarato colpevoli del reato di cui all'articolo 2 D.lgs. 74/2000, ossia *"Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"*.

Riassumendo brevemente quanto accaduto, una dipendente comunicava ai clienti dello studio commerciale quanto farsi indicare in fattura i quali, dopo un po' di tempo, si rimettevano in contatto con il titolare dello studio per procedere con l'operazione.

Tra le persone condannate vi era però, oltre alla dipendente, anche un altro lavoratore subordinato dello stesso studio, nonostante lo stesso dichiarava di essere completamente estraneo alla frode messa in atto.

I due dipendenti accusati, ricorrendo per Cassazione, sottolineavano come la loro attività non fosse altro che una mera esecuzione di specifiche direttive imposte e che, considerando la carenza di una specifica competenza tecnica, non potevano quindi sottrarsi.

La Suprema Corte tuttavia ha evidenziato che le due persone coinvolte non si limitavano a redigere i modelli dichiarativi sulla base dei documenti fittizi che venivano loro consegnati, bensì erano coinvolti direttamente nel sistema organizzato dal professionista coimputato. La "ratio" era finalizzata ad ottenere un risparmio d'imposta andando ad abbassare i redditi da dichiarare contabilizzando fatture passive per operazioni inesistenti, le quali venivano emesse su indicazione dei due dipendenti.

I file contenenti l'elenco delle fatture da emettere venivano inviate dai dipendenti sotto il nome di *"fatture da ricevere"* o *"fatturazione necessaria per il rientro"* almeno due mesi dopo il periodo di riferimento della fattura stessa.

Per questo motivo gli ermellini non hanno potuto considerare estranei dei fatti i due dipendenti accusati, in quanto si trattava palesemente di fatture che venivano emesse in

data successiva con il solo scopo di poter indicare maggiori costi (inesistenti) nei modelli dichiarativi.

I giudici hanno condannato entrambi i dipendenti, nonostante sia stato accertato che tale meccanismo esisteva già quattro anni prima rispetto all'assunzione del secondo dipendente nello studio commerciale, anche se non era incaricato a reperire direttamente i documenti falsi.

# L'Approfondimento – 1

## Come individuare il committente nelle prestazioni di servizi intra UE – prima parte

---

di Alessandro Marcolla

### PREMESSA

Nella risposta a interpello n. 217/2021 l'Amministrazione Finanziaria ha indicato la “**via**” da seguire per individuare il committente effettivo di una prestazione di servizi resa da una società italiana, nell'ipotesi in cui gli utenti finali, stabiliti all'estero, sono controllati da una capogruppo italiana, firmataria del contratto relativo a detti servizi.

Di seguito l'analisi della questione.

### L'ISTANZA DI INTERPELLO N. 217/2021

Una società italiana, leader nella fornitura di licenze software, presenta istanza di interpello.

L'istante tra le varie attività effettuate svolge “**licensing**” e “**advisory**” in ambito informatico. Nello specifico, tramite l'attività di:

- “**licensing**” l'istante rivende le licenze software;
- “**advisory**” l'istante svolge attività di gestione ed assistenza al fine di risolvere eventuali problematiche connesse con l'utilizzo dei software ceduti.

Per comprendere il modello di business della società istante è necessario, però, analizzare gli accordi quadro o contratti globali sottoscritti tra i titolari di software (produttori) e i gruppi multinazionali.

Ebbene:

- parti del contratto sono i produttori di software da un lato e le capogruppo poste ai vertici dei gruppi industriali multinazionali dall'altro;
- gli accordi quadro o contratti globali regolano la potenziale fornitura, da parte dei produttori e l'eventuale acquisto, da parte dei gruppi industriali multinazionali, delle licenze di software e dei relativi servizi correlati;
- l'accordo quadro sottoscritto prevede l'identificazione di tutte le affiliate/controllate della capogruppo che possono essere potenziali utenti del

servizio. Servizio che viene fornito dal rivenditore autorizzato delle licenze, ovvero dalla società istante;

- nell'ambito dei contratti globali la controllante della società istante non interviene come controparte contrattuale ma è citata quale partner del produttore di software, autorizzato - attraverso altre società del gruppo - a rivendere le licenze e a fornire i servizi di assistenza alle società dei gruppi industriali multinazionali.
- l'esecuzione degli accordi quadro o contratti globali avviene stipulando con la casa madre del gruppo il cosiddetto "**Channel Price Sheet**" (CPS).

Osserviamo, inoltre, che:

- la società controllante:
  - ✓ acquista dal produttore di software le licenze al prezzo stabilito con il CPS medesimo;
  - ✓ vende alla società istante le medesime licenze software acquistate dal produttore;
- la società istante rivende la licenza software, acquistata dalla controllante agli utenti finali del servizio, applicando un mark-up sul costo di acquisto della licenza, praticato dalla controllante.
- gli utenti finali dei servizi di "**licencing**" e "**advisory**" resi dalla Società sono soggetti passivi ai fini IVA, stabiliti o non stabiliti nel territorio dello Stato, che appartengono al gruppo industriale multinazionale, il quale, attraverso la propria capogruppo (italiana), è parte del contratto globale stipulato con i produttori di software;
- i rapporti contrattuali tra la società istante e gli utenti finali del servizio sono definiti dagli ordini di acquisto emessi da questi ultimi nei confronti della prima. Spesso l'emissione dell'ordine di acquisto viene effettuato da una società estera, utente del servizio, che tuttavia appartiene ad un gruppo domestico, la cui capogruppo ha sottoscritto l'accordo quadro con il produttore del software.

Premesso tutto ciò, la società istante chiede se, a norma dell'art. 7-ter del DPR n. 633/1972<sup>1</sup>, il luogo di effettuazione della sua prestazione di servizi è o non è l'Italia,

---

<sup>1</sup> L'art. 7-ter del DPR n. 633/1972 afferma che: "1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

- a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
- b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

quando detta prestazione è resa nei confronti di un committente, soggetto passivo stabilito all'estero, direttamente o indirettamente controllato da una società capogruppo che:

- risulta essere un soggetto passivo IVA stabilito in Italia;
- ha sottoscritto l'accordo quadro o contratto globale con il titolare delle licenze software.

#### **LA NATURA DELL'OPERAZIONE RESA DALLA SOCIETÀ ISTANTE**

Prima di stabilire il luogo impositivo del servizio reso dalla società istante occorre capire qual è la natura delle operazioni oggetto della fornitura.

Nella risposta a interpello in esame, l'Ufficio osserva per prima cosa che la società istante, sulla base della documentazione integrativa prodotta spontaneamente, ha specificato che:

- in qualità di rivenditore autorizzato del produttore di software cede al cliente finale (soggetto passivo IVA) la licenza per utilizzare un software standardizzato;
- il produttore mette a disposizione del cliente le password e le credenziali per poter scaricare dal proprio sito internet il software acquistato tramite la società istante.

Per queste ragioni, a parere dell'istante non si realizza alcun trasferimento fisico dei beni. I beni, infatti, non vengono forniti tramite supporti informatici come ad esempio cd, dvd, etc..

#### **I SERVIZI ELETTRONICI**

Nell'allegato II della direttiva n. 2006/112/CE vengono elencate in modo non esaustivo le principali tipologie di servizi resi tramite mezzi elettronici. Servizi che per la corretta individuazione del luogo impositivo soggiacciono a specifiche regole.

In particolare, sono qualificati servizi elettronici:

---

**2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:**

- a) i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attività;
- b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole;
- c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”.

- la fornitura di siti web e web hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
- la fornitura di software e relativo aggiornamento;
- la fornitura di immagini, testi, informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
- la fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
- la fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

Con l'allegato I del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE sono state fornite, inoltre, ulteriori precisazioni sulle singole tipologie di servizi elettronici, elencate al citato Allegato II della direttiva n. 2006/112/CE, che riassumiamo nella sottostante tabella.

Tipo di servizio elettronico elencato nell'allegato II della direttiva n. 2006/112/CE	Le ulteriori precisazioni fornite dall'allegato I del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE
Fornitura di siti web e web hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature. ( <b>punto 1 dell'allegato II della direttiva n. 2006/112/CE</b> )	Rientrano in questa categoria: <ul style="list-style-type: none"> <li>• hosting di siti web e di pagine web;</li> <li>• manutenzione automatica di programmi, remota e online;</li> <li>• amministrazione remota di sistemi;</li> <li>• conservazione (warehousing) dei dati online, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente;</li> <li>• fornitura online di spazio sul disco in funzione delle richieste.</li> </ul>
Fornitura di software e relativo aggiornamento ( <b>punto 2 dell'allegato II della direttiva n. 2006/112/CE</b> )	Rientrano in questo ambito: <ul style="list-style-type: none"> <li>• accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, software antivirus e loro aggiornamenti;</li> <li>• bannerblocker, ossia software per bloccare la comparsa di banner</li> </ul>



	<p>pubblicitari;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e periferiche quali le stampanti;</li> <li>• installazione automatica on line di filtri per i siti web;</li> <li>• installazione automatica on line di sbarramenti (firewalls).</li> </ul>
<p>Fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati (<b>punto 3 dell'allegato II della direttiva n. 2006/112/CE</b>)</p>	<p>Rientrano in questa categoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• accesso o scaricamento di temi dell'interfaccia grafica;</li> <li>• accesso o scaricamento di fotografie e immagini o salvaschermi;</li> <li>• contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche;</li> <li>• abbonamento a giornali o riviste online;</li> <li>• siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web;</li> <li>• notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche online;</li> <li>• informazioni online generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo;</li> <li>• fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web;</li> <li>• utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su internet.</li> </ul>
<p>Fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici,</p>	<p>Rientrano in questo ambito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni</li> </ul>

<p>sportivi, scientifici o di intrattenimento (<b>punto 4 dell'allegato II della direttiva n. 2006/112/CE</b>)</p>	<p>cellulari;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni;</li> <li>• accesso o scaricamento di film;</li> <li>• scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari;</li> <li>• accesso a giochi online automatici dipendenti da internet o reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono geograficamente lontani gli uni dagli altri.</li> </ul>
<p>Fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza (<b>punto 5 dell'allegato II della direttiva n. 2006/112/CE</b>)</p>	<p>Rientrano in questa categoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, a eccezione dei casi in cui internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente;</li> <li>• libri di esercizi completati dagli studenti online e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano.</li> </ul>

Si tratta ovviamente di un elenco non esaustivo, dato che l'art. 1 del Regolamento n. 2013/1042/UE ha ulteriormente modificato l'art. 7 del citato Regolamento 2011/282/UE:

- stabilendo che i servizi prestati attraverso mezzi elettronici comprendono i servizi resi con internet o rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione;
- individuando tutti quei servizi che sono inclusi o esclusi nella definizione di servizi prestati mediante mezzi elettronici.

<b>Servizi che rientrano tra quelli prestati tramite mezzi elettronici</b>	<b>Servizi che non rientrano tra quelli prestati tramite mezzi elettronici</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti;</li> <li>• servizi che veicolano o supportano la presenza di un'azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;</li> <li>• servizi automaticamente generati da un computer attraverso internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;</li> <li>• concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito internet che operi come mercato online, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer;</li> <li>• offerte forfettarie di servizi internet (Internet Service Packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti online, etc.);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• servizi di teleradiodiffusione;</li> <li>• servizi di telecomunicazione;</li> <li>• beni per i quali l'ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente;</li> <li>• CD-ROM, dischetti e supporti fisici analoghi;</li> <li>• materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste;</li> <li>• CD e audiocassette;</li> <li>• video cassette e DVD;</li> <li>• giochi su CD-ROM;</li> <li>• servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica;</li> <li>• servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto;</li> <li>• servizi di riparazione materiale offline delle apparecchiature informatiche;</li> <li>• servizi di conservazione dei dati offline;</li> <li>• servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione;</li> <li>• servizi di helpdesk telefonico;</li> <li>• servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta;</li> <li>• prenotazione in linea di biglietti</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>servizi elencati nell'Allegato I1</li> </ul>	<p>di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini.</li> </ul>
---	---

Da quanto esposto emerge chiaramente, quindi, che la società istante, rivenditrice autorizzata del produttore di software delle licenze utilizzate dagli utenti finali, pone in essere una prestazione qualificabile come servizio elettronico. Ciò risulta in linea con quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 217/E/2021.

### IL LUOGO IMPOSITIVO

Una volta appurato che l'operazione posta in essere dalla società istante rientra tra i servizi elettronici occorre individuare il luogo impositivo. Luogo impositivo che per i servizi elettronici va ricercato specificando lo status del committente e il luogo in cui questo risiede.

### LA TERRITORIALITÀ DEI SERVIZI ELETTRONICI

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 5 della direttiva n. 2008/8/CE, dal 1.1.2015 i rapporti "**B2B**" (business to business) sono equiparati a quelli "**B2C**" (business to consumer).

Per queste ragioni, il luogo impositivo dei servizi digitali è sempre il Paese del cliente, indipendentemente:

- dal fatto che il cliente sia o non sia un soggetto IVA;
- dallo Stato in cui risiede il committente che può essere UE o extra UE.

Tuttavia, al fine di assicurare che l'imposizione avvenga nel luogo di effettivo consumo del servizio i Paesi membri possono derogare al riformulato art. 59-bis della direttiva 2006/112/CE<sup>2</sup>:

<sup>2</sup> L'art. 59-bis della direttiva 2006/112/CE stabilisce che: "Al fine di prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza, gli Stati membri possono considerare, per quanto riguarda i servizi il cui luogo delle prestazioni è stabilito agli artt. 44, 45, 56 e 59:

- escludendo dalla tassazione quei servizi che, sebbene rilevanti territorialmente, sono utilizzati al di fuori della UE;
- assoggettando a tassazione i servizi extra UE, quando sono utilizzati in un Paese membro.

Sul punto si precisa che il Legislatore italiano con l'art. 1 del Dlgs n. 42/2015<sup>3</sup> ha apportato alcune modifiche al DPR n. 633/1972, stabilendo che in presenza di rapporti "**B2C**" si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

- le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, laddove il cliente risulta domiciliato in Italia, ovvero residente senza domicilio all'estero (art. 7-sexies, comma 1, lett. f) del DPR n. 633/1972);
- le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, se il cliente è domiciliato in Italia, ovvero residente senza domicilio all'estero, purché utilizzate nel territorio della UE (art. 7-sexies, comma 1, lett. g) del DPR n. 633/1972).

Diversamente, nei rapporti "**B2B**" le prestazioni di servizio rese tramite mezzi elettronici, nonché quelle di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, si considerano territorialmente rilevanti in Italia in base al criterio generale di cui all'art. 7-ter, comma 1, lett. a del DPR n. 633/1972<sup>4</sup>. Criterio generale che, a prescindere dal luogo di utilizzo fissa in Italia il luogo impositivo quando questi servizi sono resi a favore di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

- 
- a) il luogo delle prestazioni di un tale servizio o tutti tali servizi situato all'interno del loro territorio come se fosse situato al di fuori della Comunità qualora l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione dei servizi abbiano luogo al di fuori della Comunità;
  - b) il luogo delle prestazioni di un tale servizio o tutti tali servizi situato al di fuori della Comunità come se fosse situato all'interno del loro territorio qualora l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione abbiano luogo all'interno del loro territorio.

Tuttavia, la presente disposizione non si applica ai servizi prestati per via elettronica se forniti a persone che non sono soggetti passivi non stabilite nella Comunità".

<sup>3</sup> L'art. 1 del Dlgs n. 42/2015 prevede che: "1. Al DPR n. 633/1972, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'art. 7-sexies, comma 1, le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti: "f) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero; g) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea.";
- b) all'art. 7-septies, comma 1, le lett. h) ed i) sono soppresse;
- c) all'art. 22, primo comma, dopo il n. 6-bis) è aggiunto il seguente: "6-ter) per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione".

<sup>4</sup> L'art. 7-ter, comma 1, lett. a) del DPR n. 633/1972 afferma che: "Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

- a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato".

**LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DLGS N. 45/2020**

A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 del Dlgs n. 45/2020, dal 10.6.2020, i criteri territoriali, ex art. 7-sexies, comma 1, lett. f) e g) del DPR n. 633/1972, previsti per i rapporti "**B2C**" sono sostituiti da quelli contenuti nel nuovo art. 7-octies, comma 1, dello stesso decreto IVA.

A tal riguardo si ricorda che i criteri territoriali in questione fissano in Italia il luogo impositivo dei servizi elettronici quando gli stessi sono resi a consumatori stabiliti nel territorio dello Stato.

Ebbene, la novità è data dall'introduzione di una soglia annuale pari a € 10.000 al di sotto della quale i servizi in esame si considerano rilevanti territorialmente nel Paese di stabilimento del fornitore e non più in quello del cliente, seppur "**privato consumatore**".

In buona sostanza, il primo comma del citato art. 7-octies:

- conferma il sistema territoriale applicabile ai servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, già previsto dall'art. 7-sexies, comma 1, lett. f) e g) del DPR n. 633/1972;
- stabilisce che l'IVA è dovuta in Italia quando il cliente vi è domiciliato, ovvero se lo stesso risulta residente senza domicilio all'estero;
- conferma che per i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione continua a rilevare anche l'utilizzo nella UE.

Al secondo e al terzo comma dello stesso art. 7-octies il Legislatore chiarisce, invece, quando le eccezioni ai criteri territoriali sono applicabili ai servizi resi:

- da fornitori di altri Paesi UE a clienti italiani;
- da fornitori italiani a clienti di altri Stati UE.

Più precisamente, viene rilevato che per i servizi resi:

- da fornitori italiani a clienti di altri Paesi UE l'IVA non è dovuta in Italia, salvo opzione del fornitore estero, quando l'ammontare complessivo dei servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, resi nell'anno precedente a "**privati consumatori**", stabiliti in altri Paesi UE, non supera la soglia annua di € 10.000;
- da fornitori italiani a clienti di altri Stati UE l'IVA è dovuta in Italia, salvo opzione del fornitore nazionale, quando l'ammontare complessivo dei servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, resi nell'anno precedente

a “**privati consumatori**”, stabiliti in Paesi UE, diversi da quello del fornitore, non supera la soglia annua di € 10.000.

A tal riguardo si ricorda, infine, che l’opzione per l’applicazione dell’IVA nello Stato UE del cliente è regolamentata dall’art. 7-octies, comma 4 del DPR n. 633/1972<sup>5</sup>. Norma che sancisce che l’opzione:

- resta in vigore fino a quando non viene revocata e, comunque, per almeno due anni;
- deve essere comunicata nella dichiarazione IVA del periodo d’imposta in cui viene esercitata.

---

<sup>5</sup> L’art. 7-octies, comma 4 del DPR n. 633/1972 stabilisce che: “L’opzione di cui al comma 3 è comunicata all’ufficio nella dichiarazione relativa all’anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni”.



## L'Approfondimento – 2

### **Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate del mese di ottobre – prima parte**

---

*di Francesco Burzacchi*

#### **Premessa**

Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese di OTTOBRE 2021, dall'Agenzia delle Entrate.

#### **INTERPELLO N. 650 DEL 01/10/2021 – PRIMA CASA UNDER 36 E CONTRATTO PRELIMINARE**

Tramite il presente interpello, l'istante dichiara di voler stipulare e registrare un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile abitativo avvalendosi del regime agevolativo dell'art. 64, co. 6, D.L. n. 73 del 2021 che consente l'applicazione di un regime di esenzione dai tributi, per acquisti di immobili da parte di persone fisiche che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato. L'istante chiede di sapere se la suddetta agevolazione possa applicarsi anche in sede di registrazione del contratto preliminare con specifico riferimento all'imposta di registro proporzionale da versare per gli acconti e la caparra previsti nel preliminare. L'Agenzia delle Entrate ricorda come il co.6 del D.L. n. 73/2021, preveda per i giovani che abbiano un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro annui e che intendano acquistare una prima casa, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale. L'agevolazione si applica agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse. Differentemente, specifica sempre l'Agenzia delle Entrate, il contratto preliminare è un accordo con il quale le parti si obbligano reciprocamente alla stipula di un successivo contratto definitivo, indicandone i contenuti e gli aspetti essenziali e che produce tra le parti solo effetti obbligatori e non reali in quanto non idoneo a trasferire la proprietà o a determinare l'obbligo di corrispondere il prezzo pattuito. Conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate esclude la

possibilità di applicare l'esenzione dai tributi già in sede di stipula del contratto preliminare di acquisto.

### **INTERPELLO N. 656 DEL 05/10/2021 – SUPERBONUS E INTERVENTI SU EDIFICIO UNIFAMILIARE IN COMPROPRIETÀ CON UNA PERSONA FISICA ESTRANEA AL NUCLEO FAMILIARE**

L'istante illustra di essere comproprietario per la metà di un edificio residenziale censito con categoria A/7 senza parti comuni ad altri fabbricati, funzionalmente indipendente, con più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione del proprio nucleo familiare. L'istante che in tale edificio risiede anagraficamente con la moglie, i due figli e la madre, precisa che l'altro comproprietario per la metà è la nipote che non risiede anagraficamente, né dimora abitualmente nell'edificio. L'istante e la nipote intendono realizzare interventi agevolabili ai fini del Superbonus di cui all'art. 119, D.L. n. 34/2020, sostenendo le spese al 50%. L'istante chiede di sapere se per le suddette spese potrà fruire del Superbonus considerato che l'edificio è in comproprietà con una persona fisica estranea al proprio nucleo familiare. L'Agenzia delle Entrate chiarisce all'istante come ai fini dell'applicazione del Superbonus, sia importante che l'edificio unifamiliare costituisca una singola unità immobiliare iscritta nel Catasto Urbano Fabbricati: risulta invece irrilevante la circostanza che i comproprietari appartengano o meno al nucleo familiare che vi risiede. Pertanto l'istante potrà accedere al Superbonus in relazione alle spese personalmente sostenute per l'esecuzione di interventi agevolabili eseguiti sull'edificio residenziale di cui è comproprietario insieme a una persona estranea al proprio nucleo familiare, fermo restando il rispetto dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla norma.

### **INTERPELLO N. 664 DEL 06/10/2021 – PRESENTAZIONE DI UNA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E PAGAMENTO DELLE RELATIVE IMPOSTE IN PRESENZA DI UN ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE D'UFFICIO PER DICHIARAZIONE OMESSA**

L'istante rappresenta di aver ricevuto dalla Direzione provinciale competente, così come previsto dall'art 35 del D.lgs. n. 346/1990, un accertamento d'ufficio dell'attivo ereditario e la liquidazione delle imposte relative alla successione della propria madre non presentata dai chiamati all'eredità. Gli eredi hanno provveduto alla relativa definizione versando gli

importi dovuti. L'istante però illustra come, nell'accertamento dell'attivo ereditario, non siano state considerate le consistenze relative ai conti correnti, né la volontà della madre espressa in testamento. Pertanto l'istante chiede chiarimenti sul comportamento da adottare ai fini della presentazione della nuova dichiarazione di successione finalizzata a che gli istituti di credito possano verificare l'inserimento di quanto da loro detenuto in successione per poter procedere alle relative operazioni e scritturazioni in favore degli eredi. L'Agenzia delle Entrate dichiara come in ragione delle criticità rappresentate nell'istanza e al fine di consentire la voltura catastale degli immobili secondo le disposizioni testamentarie della de cuius, si renda necessaria la presentazione della dichiarazione di successione utilizzando il modello 4. Così facendo, la presentazione della domanda di volture catastali e il pagamento dei relativi tributi dovranno essere eseguiti secondo le tradizionali modalità nel termine di trenta giorni dalla registrazione della dichiarazione di successione. Inoltre, in sede di riliquidazione dell'imposta di successione, ai sensi del combinato disposto degli art. 27 e 33 del TUS, in base alla dichiarazione di successione presentata, l'Ufficio provvederà a scomputare dall'imposta dovuta l'importo già versato dall'istante in relazione all'avviso dell'Ufficio.

#### **INTERPELLO N. 666 DEL 06/10/2021 – CHIUSURA ANTICIPATA DELL'ATTIVITA' E OBBLIGHI IVA**

La società istante dichiara di essere stata messa in liquidazione volontaria dall'unico azionista. La società istante illustra inoltre di aver, nel corso dell'ordinario svolgimento della propria attività, maturato diversi crediti nei confronti di un soggetto. Ciò posto, l'istante riferisce di aver ceduto, nel luglio 2019, parte del credito all'unico socio unico a cui dovrebbe essere attribuito anche la restante parte con il riparto finale del procedimento di liquidazione. La società istante chiede chiarimenti in merito agli adempimenti IVA relativi ai sopra esposti crediti, considerando che il pagamento delle fatture potrebbe avvenire solamente dopo la chiusura della partita IVA. L'Agenzia delle Entrate, in riferimento alla fattispecie dell'istante che ha reso delle prestazioni nei confronti di un soggetto documentandole con fattura con IVA ad esigibilità differita e che intende chiudere la partita IVA prima dell'incasso delle prestazioni e cancellare l'attività dal Registro delle imprese, con conseguente estinzione della società, è dell'avviso che l'istante è tenuto a computare l'IVA differita nella dichiarazione annuale da presentare con riferimento all'ultimo periodo d'imposta prima della chiusura dell'attività.

**INTERPELLO N. 673 DEL 06/10/2021 – BONUS FACCIATE E SOSTITUZIONE PARAPETTI**

Il condominio istante illustra di voler eseguire gli interventi di cui all'art. 1, co. da 219 a 224, della L. n. 160/2019 su due edifici composti da due blocchi di fabbricati riguardanti 360 unità immobiliari. Il condominio istante intende realizzare un intervento in zona A, finalizzato alla sostituzione dei parapetti presenti nei balconi, al rifacimento delle tende avvolgibili compatibili con le nuove balaustre ed al rifacimento di un sistema di illuminazione notturna. Date le premesse, il condominio istante chiede di sapere se gli interventi illustrati possano fruire del bonus facciate. L'Agenzia delle Entrate, ricordando come ai fini del bonus facciate si renda necessario che la facciata sia visibile dalla strada o da suolo ad uso pubblico, rassicura il condominio istante sulla fruizione dell'agevolazione limitatamente alle spese per i lavori riconducibili ai parapetti sull'involucro esterno visibile dell'edificio, come precisato dalla citata circolare 2/E del 2020. Sempre l'Agenzia delle Entrate tende categoricamente ad escludere dal bonus facciate i lavori per il rifacimento delle tende avvolgibili trattandosi di opere accessorie e di completamento dei parapetti e l'installazione di un sistema di illuminazione della facciata, in quanto non considerabile quale intervento edilizio.

**INTERPELLO N. 677 DEL 07/10/2021 – DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE INTEGRATIVA O SOSTITUTIVA**

L'istante persona fisica, premette come sua madre abbia presentato in data 17 aprile 2020, la dichiarazione di successione a seguito della morte del padre. Avendo la madre e la sorella rinunciato in data 9 luglio 2020 all'eredità, si rende necessaria per l'interpellante, erede legittimo, la presentazione di una dichiarazione di successione integrativa al fine di rappresentare la reale successione mortis causa senza dover assolvere nuovamente al pagamento delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, già corrisposte in concomitanza della prima dichiarazione di successione. L'istante fa presente che a seguito di colloqui intervenuti con i funzionari degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, è emersa l'impossibilità di presentare una dichiarazione telematica integrativa e chiede pertanto chiarimenti su come procedere per scongiurare il versamento di nuove imposte. L'Agenzia delle Entrate, in risposta al presente interpello, non condivide l'idea dell'istante di scomputare dalle imposte da lui dovute quelle già

versate dalla madre che ha rinunciato all'eredità. L'istante, infatti, non avendo presentato la prima dichiarazione di successione, potrà presentare una nuova dichiarazione differente da quella già trasmessa corrispondendo le relative imposte. Resta salva la facoltà della madre che ha trasmesso la prima dichiarazione di successione, di richiedere a rimborso le somme già corrisposte.

## L'Approfondimento – 3

### La rata di novembre degli acconti

---

di Gianfranco Costa

#### PREMESSA

Quest'anno le regole per il versamento degli acconti sono sostanzialmente uguali a quelle del 2019, salvo la previsione di un acconto al 50% per i soggetti interessati dagli ISA.

Il termine giuridico per il versamento del secondo acconto è la fine dell'undicesimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio; per i contribuenti con esercizio solare la scadenza è il 30 novembre.

Vengono definiti acconti d'imposta, ma, nella realtà, li potremo definire l'anticipazione di un anno del versamento del saldo.

In questo contributo analizzeremo le regole di determinazione del secondo acconto.

#### ACCONTI D'IMPOSTA

Come previsto dalla norma, ogni contribuente è tenuto a versare anticipatamente un acconto riguardante il periodo d'imposta dell'anno in corso.

Per il calcolo delle quote da versare è necessario verificare le percentuali di acconto stabilite dalle norme e la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.

Come regola generale vengono utilizzati i dati contenuti nella dichiarazione dell'anno precedente in quanto, trattandosi di un acconto per l'anno in corso e quindi di un periodo non ancora concluso, non si è a conoscenza del reddito che il contribuente dichiarerà.

Viene, però, lasciata la libertà allo stesso di ricalcolare gli acconti in funzione di minori previsioni reddituali.

#### TERMINI DI VERSAMENTO PER GLI ACCONTI DI NOVEMBRE 2021

Il termine per il versamento della seconda rata (o unica per coloro che abbiano optato di farne una sola) degli acconti IRPEF, IRES e IRAP riguardanti il periodo d'imposta 2021, è individuato con la fine dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente. Per i soggetti con esercizio solare, il termine ultimo per adempiere regolarmente è il 30 novembre 2021.

La scadenza di novembre coinvolge tutti i soggetti, persone fisiche, società di persone, società di capitali ed Enti che hanno esercizio coincidente con l'anno solare.

Dove i soggetti IRPEF vedono la scadenza fissa nel 30 novembre i soggetti IRES possono avere scadenze variabili a seconda della scadenza dell'esercizio sociale. Potremo, quindi, affermare che per loro è più corretto parlare di versamento della rata dell'acconto entro l'undicesimo mese dell'esercizio o periodo di gestione.

Gli esercizi sociali che hanno una durata maggiore o inferiore ai 12 mesi, devono essere considerati come unico periodo d'imposta ai fini della determinazione degli acconti.

### MISURE DEGLI ACCONTI D'IMPOSTA

La misura degli acconti per il 2021 è riepilogata nella seguente tabella:

TIPO D'IMPOSTA	PERCENTUALI
IRPEF	100%
IRES	100%
IRAP (persone fisiche e società di persone)	100%
IRAP (soggetti IRES)	100%

### ACCONTO IRPEF

L'acconto deve essere versato entro i termini previsti, in due momenti diversi o in un solo momento, in base all'importo da versare. In particolare, gli acconti relativi all'IRPEF devono essere versati in due rate. Ma il Legislatore è riuscito a generare la tipica confusione "all'italiana". Infatti dovremo prestare attenzione ai soggetti con ISA approvati rispetto agli altri contribuenti. In sintesi:

1. soggetti con ISA approvati:

- l'acconto è ripartito in 2 rate di pari importo, la prima scadente entro i termini per il versamento del saldo e la seconda entro l'undicesimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio;

2. soggetti per i quali non è approvato un ISA e i privati:

- la prima, pari al 40% dell'acconto complessivo, deve già essere stata pagata entro i tempi predisposti per il versamento del saldo della dichiarazione presentata per il precedente esercizio;
- la seconda, è pari al restante 60% del complessivo acconto dovuto.



Merita ricordare che gli imprenditori con ISA approvato sono anche coloro che non lo devono applicare in quanto godono di una causa di esclusione o di disapplicazione. Si pensi, ad esempio a chi gode di una causa di esclusione oppure ai contribuenti minimi o ai forfettari.

Rammentiamo anche che sono considerati alla stregua dei soggetti con ISA approvato anche i soci delle società in trasparenza o i collaboratori familiari, dove la società o il titolare dell'impresa individuale esercita una attività dove è presente un ISA. Anche costoro dovranno calcolare l'acconto nella misura del 50% per ciascuna rata.

L'acconto IRPEF, da corrispondere per l'anno 2021, è da calcolare prendendo a riferimento il rigo RN34 del modello REDDITI 2021 PF e in particolare si deve tener conto che:

- non è dovuto l'acconto, se tale rigo è inferiore o uguale a euro 51,00;
- se l'importo di RN34 è compreso tra euro 52,00 e euro 257,00, l'acconto va versato in soluzione unica entro il 30 novembre;
- se l'importo è maggiore di euro 258,00, si deve versare l'acconto in due rate, la prima assieme al saldo del periodo precedente e la seconda entro il 30 novembre 2021.

Schematizzando:

RIGO RN34 "DIFFERENZA"	ACCONTO IRPEF 2021
Non superiore a euro 51,00	Non dovuto
Superiore a euro 51,00 ma non a euro 257,00	Versamento in un'unica soluzione entro il 30/11/2020
Superiore a euro 258,00	Versamento in due rate: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la prima pari al 50% per i soggetti ISA o al 40% per gli altri contribuenti del rigo RN34</li> <li>• la seconda pari al 50% per i soggetti ISA o al 60% per gli altri contribuenti del rigo RN34 entro il 30/11/2020</li> </ul>

Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 27/E/2013 aveva precisato che il mancato pagamento della maggiorazione dello 0,40% non comporta l'applicazione della sanzione del 30% sull'intero importo versato, ma che è dovuto esclusivamente lo 0,40% (in precedenza omesso) maggiorato della sanzione del 30% calcolata sullo stesso

0,40%. Cioè si sana il mancato calcolo della maggiorazione, applicando la sanzione su tale importo omesso.

### Versamento dell'acconto in base al metodo storico

L'acconto IRPEF dovuto va calcolato prendendo l'ammontare del debito fiscale del 2020 (modello Redditi 2021), al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite, moltiplicato per la percentuale prevista per gli acconti di tale imposta.

Le percentuali sono state descritte nella tabella relativa agli acconti del 2021.

### ACCONTO PER CEDOLARE SECCA

In base a quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, Decreto Legislativo n. 23/2011, la percentuale dell'acconto della cedolare secca è pari al 95%. La percentuale si applica all'imposta dovuta per l'anno precedente, in questo caso del 2020, indicata nel modello REDDITI 2021 (rigo RB 11 – colonna 3).

Le regole per i versamenti minimi e dello spalmo su due rate prendono a riferimento gli importi previsti per l'IRPEF. Si riporta, comunque, una tabella riepilogativa:

ACCONTO CEDOLARE SECCA 2021			
ACCONTO		RATE	SCADENZA
95% dell'imposta dovuta l'anno precedente (rigo RB11, colonna 3)	Minore o pari a euro 257,00	Unica rata	30/11/2021
	Superiore o pari a euro 258,00	1 <sup>a</sup> rata (50% o 40% del 95%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>entro il 30/06/2021 o 30/07/2021 (con lo 0,40%)</li> <li>entro il 30/07/2021 o il 20/08/2021 (con lo 0,4%)</li> </ul>
		2 <sup>a</sup> rata (50% o 60% del 95%)	30/11/2021

### ACCONTO IRES

Utilizzando il metodo storico, l'ammontare dell'acconto IRES 2021 è pari al 100% (come già indicato nella tabella precedente) dell'importo "IRES dovuto o differenza a favore del contribuente" esposto nei righe:

- RN17 del modello REDDITI 2021 SC;
- RN28 del modello REDDITI 2021 ENC.

L'ammontare totale dell'acconto IRES 2021 è pari al 100% e, a seconda dell'importo indicato nel rigo citato, il versamento dell'acconto potrebbe:

- non essere dovuto;
- effettuarsi in un'unica soluzione;
- essere versato in due rate.

Schematizzando:

RIGO RN17 RIGO RN28	ACCONTO IRES 2021
Fino a euro 20,00	Non dovuto
Da euro 21,00 a euro 253,00	Versamento in unica soluzione entro il 30/11/2020 se l'esercizio coincide con l'anno solare (entro l'ultimo giorno dell'11° mese dell'esercizio negli altri casi)
Da euro 254,00	Versamento in due rate: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pari al 50% per i soggetti ISA o 40% per gli altri, entro il 30/6/2021 o 30/7/2021 (con lo 0,40%) se l'esercizio coincide con l'anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari;</li> <li>• pari al 50% per i soggetti ISA o 40% per gli altri, entro il 30/07/2021 o 20/08/2021 (con lo 0,40%) o entro il 15/9/2021 per i soggetti ISA se l'esercizio coincide con l'anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari e se per l'attività svolta sono stati approvati gli Studi di Settore;</li> <li>• pari al 50% per i soggetti ISA o 60% per gli altri entro il 30/11/2021 se l'esercizio coincide con l'anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari</li> </ul>

#### **SOGGETTI OBBLIGATI AL RICALCOLO DEGLI ACCONTI**

Nel caso in cui si sia compilato il rigo RN61 per il ricalcolo degli acconti allora gli importi sono quelli esposti in RN62, prima casella per il primo acconto e seconda casella per il secondo acconto.

Le fattispecie per le quali si rende necessario tale ricarico riguardano le seguenti situazioni:

- in presenza di redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (quadro RM). L'acconto IRPEF per l'anno 2020 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (articolo 59-ter, comma 5, del D.L. n. 1/2012);

- in presenza di redditi d'impresa l'acconto va calcolato tenendo conto dell'articolo 34, comma 2, della Legge 12/11/2011, n. 183 (deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante);
- per i soggetti che hanno effettuato negli anni precedenti al 2020 investimenti in beni materiali strumentali nuovi, si possono trovare a dover approcciare a due diverse regole:
  - se si tratta di Maxi-ammortamento, non si deve procedere ad alcun ricarico;
  - in presenza di IPER-ammortamento, va effettuato il ricalcolo senza considerare il maggior beneficio fiscale.
- per i soggetti IRES in presenza di ritenute su interessi, premi e altri proventi, nel calcolo dell'acconto queste ritenute rilevano nella misura del 70%.

### **ACCONTO ADDIZIONALI IRPEF**

In relazione alle addizionali regionale e comunale IRPEF, si rammenta che:

- addizionale regionale: non sono dovuti acconti;
- addizionale comunale: l'acconto va versato entro il termine del saldo IRPEF.

### **ACCONTO IRAP**

L'ammontare dell'acconto IRAP 2021 segue le medesime regole che il soggetto deve applicare per le imposte sul reddito (IRPEF o IRES). Per il calcolo si farà riferimento all'importo riportato in "Totale imposta" esposto nel rigo IR21 del modello IRAP 2021. Il versamento andrà fatto con le regole che vedremo, considerandolo nelle seguenti misure:

- sia per i soggetti IRPEF che per gli IRES: per il 100% di quanto esposto nel rigo IR21.

Anche l'acconto IRAP può essere dovuto in un unico versamento o in due rate annue in base all'ammontare dell'importo dovuto. Le regole da applicare sono le stesse sopra esposte con riferimento all'acconto IRPEF se il soggetto interessato è gravato da imposta sulle persone fisiche, o all'acconto IRES se il soggetto in questione è gravato dall'imposta sulle società di capitali.

L'acconto IRAP non è dovuto se l'importo evidenziato a rigo IR21 "Totale imposta" del modello IRAP 2021 è:

- non superiore a euro 51,65 per le persone fisiche;
- non superiore a euro 20,66 per gli altri soggetti (IRES).

## **IL METODO PREVISIONALE**

Il metodo alternativo a quello storico è il previsionale. In base a tale modalità l'acconto dovuto è determinato sulla base di una stima del reddito o del valore della produzione ai fini IRAP che si presume di conseguire nel 2021. In particolare, se il contribuente prevede di conseguire un reddito / valore della produzione inferiore rispetto a quello realizzato nel 2020, è possibile:

- versare un acconto inferiore a quello risultante con il metodo storico;
- non effettuare alcun versamento.

È proprio questo il metodo che viene prescelto in un momento di crisi come questo, in cui si prevede che il reddito sia inferiore a quello del periodo precedente. Metodo che comunque non è privo di rischi. Infatti, se la previsione risultasse errata e, conseguentemente il contribuente avesse versato un'imposta minore di quella dovuta, l'Ufficio addebiterà una sanzione per insufficiente versamento pari al 30% della minore imposta versata.

Al contribuente resta comunque la possibilità di "sistemare" il minor versamento utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso.

## **ESONERATI DAGLI ACCONTI**

In alcuni casi i contribuenti non sono tenuti a effettuare il versamento degli acconti. In sintesi vediamo di ricordare quelle che sono tali ipotesi:

1. soggetti che nel 2021 hanno cessato ogni attività e non possiedono altri redditi imponibili dai quali possa scaturire un'imposta sui redditi;
2. soggetti che nel 2020 non possedevano redditi ed hanno iniziato un'attività d'impresa o di lavoro autonomo nel corso del 2021;
3. coloro che nel 2021 (per i redditi 2020) non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in quanto esonerati;
4. gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo compreso fra il 1/1/2021 e il 30/11/2021, in quanto l'obbligo di versamento degli acconti non si trasferisce sugli eredi (C.M. n. 96 del 1997).

## **MODALITÀ DI VERSAMENTO**

Entro il prossimo 30/11/2020 per i soggetti con esercizio solare o entro l'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con esercizio a

cavallo, si dovrà effettuare il pagamento della seconda o unica rata dell'acconto 2021. Diversamente da quanto previsto per il versamento del primo acconto, il secondo acconto non può essere rateizzato, ma, al contrario, andrà versato in soluzione unica. Il pagamento sarà eseguito con modalità telematiche da tutti i soggetti possessori di partita IVA utilizzando il modello F24.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

IMPORTO DA VERSARE	CODICE TRIBUTO	PERIODO DI RIFERIMENTO
Acconto IRPEF	4034	2021
Acconto addizionale comunale	3843	2021
Acconto IRES	2002	2021
Acconto maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo	2019	2021
Acconto IRAP	3813	2021
Acconto imposta sostitutiva minimi	1794	2021
Acconto imposta sostitutiva forfettari	1791	2021
Acconto cedolare secca	1841	2021
Acconto IVIE	4045	2021
Acconto IVAFE	4048	2021

Per il versamento dell'IRAP, in sede di compilazione del modello F24, va indicato, come di consueto, anche il codice della Regione o della Provincia autonoma beneficiaria del tributo.

Nel caso in cui l'attività sia svolta in più Regioni / Province autonome, il versamento va effettuato indicando il codice della Regione / Provincia autonoma per la quale risulta l'imposta netta più elevata nel quadro IR. Sarà onere dell'Amministrazione Finanziaria effettuare la corretta ripartizione fra le Regioni / Province autonome e operare i conseguenti conguagli.

### **Compensazione**

Come noto, per il versamento dell'acconto 2021, il contribuente può utilizzare la compensazione verticale od orizzontale:

- compensazione verticale: si attua utilizzando imposte / contributi della stessa natura e nei confronti dello stesso Ente impositore (esempio: credito IRPEF / IRES 2020 con acconto IRPEF / IRES 2021), senza la necessità di utilizzare il modello F24;
- compensazione orizzontale: si attua utilizzando imposte / contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori (esempio: credito IVA 2020 con acconto IRAP 2021). Deve essere compilato il modello F24.

Si ricorda la necessità per tutti i crediti utilizzati in compensazione orrizzontale in misura superiori a euro 5.000 per tipologia di tributo, di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione e solo dal decimo giorno successivo sarà possibile usarlo in compensazione.

Dovrà essere poi osservata la nuova disposizione che stabilisce anche per i non titolari di partita IVA (privati) di effettuare il pagamento secondo le seguenti regole:

RISULTANZA DEL MODELLO F24	CONTRIBUENTE	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
F24 con saldo a zero	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titolare di partita IVA</li> <li>• Privato</li> </ul>	Entratel – Fisconline
F24 a debito <u>con</u> compensazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titolare di partita IVA</li> <li>• Privato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entratel – Fisconline</li> <li>• <i>Remote-home banking</i></li> </ul>
F24 a debito <u>senza</u> compensazione	Titolare di partita IVA	
F24 a debito <u>senza</u> compensazione <u>con saldo maggiore a euro 1.000</u>	Privato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entratel – Fisconline</li> <li>• <i>Remote-home banking</i></li> <li>• <u>Cartacea</u></li> </ul>
F24 a debito <u>senza</u> compensazione <u>con saldo NON superiore a euro 1.000</u>	Privato	
<u>F24 precompilato dall'Ente senza compensazioni</u>	Privato	

#### Importo massimo compensabile

Anche per quest'anno il limite massimo di crediti d'imposta compensabili è fissato a euro 700.000 per periodo d'imposta (senza considerare la compensazione verticale) e tale limite vale anche per la compensazione dei crediti IVA infrannuali (Comunicato Agenzia Entrate 20.07.2004).

L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell'anno successivo.

Tale limite è elevato a euro 1.000.000 per le imprese subappaltatrici con volume d'affari dell'anno precedente costituito per almeno l'80% da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto, tenute ad applicare il *reverse charge*.

### **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Come noto, il mancato o insufficiente versamento degli acconti può essere sanato aderendo all'istituto del ravvedimento operoso. A seguito delle manovre estive, e in particolare delle previsioni dell'articolo 23, comma 31 del D.L. n. 98/2011, le fattispecie di sanatoria spontanea si possono così riassumere:

- “ravvedimento brevissimo”: 0,1% per ogni giorno di ritardo nel pagamento fino al 14° giorno successivo alla scadenza se il versamento delle sanzioni è contestuale al versamento delle imposte;
- “sanzione ridotta per piccoli ritardi”: 1,5% per ritardo nel pagamento dal 15° giorno successivo alla scadenza e fino al 30° giorno seguente la scadenza;
- “ravvedimento breve”: 1,67% (1/10 di metà del 30%) se il pagamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza;
- “ravvedimento lungo”: 3,75% (1/8 del 30%) se il pagamento è eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale si è compiuta la violazione (nel nostro caso entro il 31.10.2021);
- “ravvedimento ultrannuale”: 4,44% (1/7 del 30%) se il pagamento è eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo a quello nel quale vi è stata la violazione (in sostanza entro il 30.09.2022);
- “ravvedimento senza limiti”: 5% (1/6 del 30%) se il versamento avviene dopo le date sopra indicate.

Contestualmente, saranno versati gli interessi, calcolati a giorni nella misura dell'0,01% e indicati separatamente nel modello F24 con gli specifici codici tributo.



## Le prossime scadenze



15 novembre 2021

### **RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI**

Le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate e di terreni posseduti dalla data del 1.01.2021, possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15.11.2021.

### **BONUS TEATRO E SPETTACOLI**

Termine per inviare telematicamente l'istanza per fruire del credito d'imposta a favore delle attività teatrali e dello spettacolo dal vivo colpite dalla pandemia (D.L. 73/2021, Prov. Ag. Entrate 11.10.2021).

16 novembre 2021

### **VERSAMENTO RITENUTE**

Termine per versare le ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti

### **IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO**

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili e trimestrali per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

### **SOSPENSIONE VERSAMENTI PER COVID**

Versamento della 11<sup>a</sup> rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).

---

**INPS – CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCianti**

Termine per effettuare il versamento della 3<sup>a</sup> rata del contributo fisso minimo per il 2021.

---

**INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE**

I datori di lavoro che hanno optato per la rateizzazione del premio Inail, relativo al saldo 2020 e all'acconto 2021, devono effettuare il versamento della 4<sup>a</sup> e ultima rata.

---

20 novembre 2021

**ENASARCO**

Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio/settembre 2021.

---

25 novembre 2021

**INTRASTAT**

Termine per presentare in via telematica gli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

---

30 novembre 2021

**DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

Termine per versare la 2<sup>a</sup> rata di acconto delle imposte dovute, relativamente all'anno 2021.

---

**SALDO IRAP 2019**

Termine per la regolarizzazione del versamento relativo al saldo Irap 2019 ed al primo acconto Irap 2020.

---

**MODELLO REDDITI 2021**

Termine per trasmettere, in via telematica, diretta o mediante intermediari, le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare.

---

### **MODELLO REDDITI 2021**

I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno optato per rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.

---

### **DICHIARAZIONE EREDI**

Per le persone decedute nel 2020 o entro il 31.07.2021, deve essere presentata la dichiarazione dei redditi da parte degli eredi.

---

### **CEDOLARE SECCA**

Termine per versare la 2<sup>a</sup> o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2021, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca.

---

### **ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO**

Termine per versamento le rate in scadenza nel 2020-2021.

---

### **LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA**

Termine per inviare telematicamente la comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 3° trimestre 2021.

---

### **CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCianti**

Termine per versare la 2<sup>a</sup> rata della quota di contribuzione 2021 che eccede il contributo minimo.

---

### **CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA**

Versamento del 2° acconto 2021 dei contributi previdenziali per gli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata.

---